

**CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI SPENDIBILE DAL 25 MARZO 2020  
APPROVATO IL CODICE TRIBUTO**

Il D.L. 18/2020, tra le misure previste a sostegno delle imprese nell'ambito dell'emergenza Covid-19, ha introdotto un bonus a favore dei negozi ovvero un credito d'imposta riconosciuto ai soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Per tali soggetti è quindi introdotto un credito nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.**

Come riportato all'articolo 65 c.2 del D.L. 18/2020, **il credito d'imposta non si applica** alle attività di cui agli allegati 1 e 2 DPCM 11.03.2020, ossia le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui **farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.**

Presupposto che deve sussistere al fine di poter beneficiare del suddetto bonus è quello di essere conduttori in un contratto di locazione in corso di validità, quindi non risolto e non scaduto.

Non è invece necessario che la locazione sia in corso per tutto il mese : se il contratto è cessato, per esempio, nel corso del mese di marzo, si avrà diritto al credito in riferimento a tale frazione di mensilità.

Il credito d'imposta è spendibile in **compensazione tramite modello F24**, da presentare esclusivamente **attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate quali **Entratel o Fisconline.**

Al fine di consentire l'utilizzo del suddetto credito è stato istituito il **codice tributo "6914"** denominato **"Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18"**.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo andrà esposto nella sezione "Erario".

Nel campo "anno di riferimento" verrà indicato l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, ovvero "2020".

**Il codice tributo "6914" è pertanto utilizzabile a decorrere dal 25 Marzo 2020.**